



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura



Trasparenza e Protezione dati personali

A cura del Gruppo di supporto GDPR



1. Introduzione
2. Pubblicità per finalità di trasparenza
3. Pubblicità per finalità di trasparenza - Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione
4. Altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

1. INTRODUZIONE



Secondo le «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti e da altri enti obbligati*» del Garante per la protezione dei dati personali vi sono due differenti obblighi di pubblicità che devono essere soddisfatti dalle Pubbliche Amministrazioni:

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
PER
FINALITÀ DI **TRASPARENZA**:

Obblighi indicati nel **d.lgs. 33/2013**.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
PER
**ALTRE FINALITÀ DI PUBBLICITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Obblighi contenuti in specifiche disposizioni di settore **diverse da quelle approvate in materia di trasparenza** (es. pubblicazioni ufficiali dello Stato, pubblicazioni matrimoniali, pubblicità integrativa dell'efficacia).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

hic sunt futura

Introduzione



Indipendentemente dalla finalità perseguita, è **necessario contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato**, ponendo particolare attenzione al diritto alla **riservatezza** e al diritto alla **protezione dei dati personali**.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

2. PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA




Publicità per finalità di trasparenza

TRASPARENZA

(art. 1, comma 1 d.lgs. 33/2013):

è intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di



Tutelare i diritti dei cittadini


Promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa

Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche



Publicità per finalità di trasparenza

**TRASPARENZA
(art. 1, comma 2 d.lgs.
33/2013):**



Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali

Concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione

È condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino



Publicità per finalità di trasparenza



Dato che è **necessario contemperare** le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, **quali dati è possibile diffondere online e con quali limitazioni?**



REGOLA GENERALE (art. 2-ter, commi 1 e 3, Codice Privacy): le Pubbliche Amministrazioni possono diffondere dati personali solamente se ciò è consentito da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

NE CONSEGUE che, in assenza di una disposizione di legge o, laddove previsto dalla legge, di regolamento **è illecita la pubblicazione online** anche del solo nome e cognome. È possibile procedere alla pubblicazione di informazioni non richieste dal legislatore, solamente facendo ricorso agli strumenti dell'anonimizzazione o dell'oscuramento.



Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, prima di pubblicare sui propri siti web istituzionali, informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, **devono verificare che la normativa preveda tale obbligo.**



Publicità per finalità di trasparenza

Riscontrata l'esistenza di un obbligo normativo, è **necessario** operare una **selezione** dei dati personali da richiedere od ottenuti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di alcune informazioni.



Ciò in quanto, in base al principio di «**minimizzazione dei dati**» (art. 5, par.1, lett. c) GDPR), i dati personali devono essere «*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*»

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti demandati dal d.lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni non possono, comunque, rendere noti «*i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*» (art. 7-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013) .

Quindi, i dati personali che risultano **eccedenti rispetto alle finalità perseguite** non devono essere inseriti negli atti e nei documenti da pubblicarsi online. In caso contrario, occorre provvedere all'oscuramento degli stessi.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE


hic sunt futura

Pubblicità per finalità di trasparenza



RICORDA!

È sempre vietata la diffusione di dati genetici e biometrici e di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato (art. 2-septies, comma 8, Codice privacy; art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013)!



In particolare, per quanto attiene ai dati relativi alla salute, **è vietata la diffusione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati**, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità o disabilità.



Publicità per finalità di trasparenza



RICORDA!



Occorre prestare molta **attenzione nella selezione** dei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale nonché i dati relativi a condanne penali o reati destinati alla pubblicazione.



Ciò in quanto tali dati possono essere diffusi solo se **indispensabili** per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico, che non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di diversa natura (art. 7-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013)




Tuttavia, anche nell'ipotesi dell'indispensabilità dei dati, è obbligatorio evitare l'indicizzazione e la rintracciabilità di tali dati tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 7-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013)



Publicità per finalità di trasparenza

IN SINTESI





Publicità per finalità di trasparenza

BUONA PRATICA

1) Verificare che la normativa in materia di trasparenza o altra disciplina di settore preveda un obbligo di pubblicazione

3) Ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali

2) Selezionare dati personali da inserire in atti e documenti

4) Evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi


RICORDA! Per evitare attività di successivo oscuramento, è buona regola **PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE**

Non inserire dati la cui diffusione è vietata;
Non inserire dati eccedenti.



Publicità per finalità di trasparenza

RIUTILIZZO: *«l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali»* (D.lgs. 36/2006, Art. 2, lett. e)



Gli articoli 7 e 7-bis del d.lgs. 33/2013 stabiliscono che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Tuttavia, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza, non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo.



RIUTILIZZO

RICORDA, inoltre, che i dati particolari e giudiziari **non possono essere riutilizzati!**



Inoltre, secondo il Garante, è necessario inserire nella sezione denominata «Amministrazione trasparente» dei siti web istituzionali un **ALERT** generale con cui si informa il pubblico che i dati personali pubblicati «sono riutilizzabili **solo** alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».



DURATA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il periodo di mantenimento di dati, informazioni e documenti sul web:

- È di **cinque anni** in linea di massima;




OPPURE

- **Oltre cinque anni**, nel caso gli atti producano ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni;
- per alcuni dati e informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, essi devono restare pubblicati online **per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico**;
- nei «**termini diversi**» eventualmente previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.



INDICIZZAZIONE TRAMITE MOTORI DI RICERCA



REGOLA GENERALE: «Le amministrazioni **non possono** disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad **impedire** ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"» (art. 9, d.lgs. 33/2013).



RICORDA! Sono **invece** espressamente **sottratti** all'indicizzazione i dati particolari e i dati giudiziari!



IN SINTESI, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE



VERIFICARE

che la normativa in materia preveda un obbligo di pubblicazione



SELEZIONARE

dati personali da inserire negli atti e documenti



MINIMIZZARE

l'utilizzazione di dati personali



NON INSERIRE DATI
ECCEDENTI RISPETTO
ALLE FINALITÀ DA
PERSEGUIRE



EVITARE il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
MEDIANTE DATI ANONIMI

EVITARE ASSOLUTAMENTE
di pubblicare dati relativi alla
salute/biometrici/genetici/sulla vita
sessuale



Publicare dati particolari e dati
giudiziari
SOLO SE INDISPENSABILI



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

3. PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA – ESEMPI DI SPECIFICI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



Publicità per finalità di trasparenza

Esempi di specifici obblighi di pubblicazione

Obblighi di pubblicazione dei Curricula professionali

L'obbligo di pubblicazione dei curricula professionali di taluni soggetti, non comporta la diffusione di tutti i contenuti previsti, ad esempio, dal modello europeo, **ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.**



Sono **PERTINENTI**:

- le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali;
- le esperienze lavorative;
- ulteriori informazioni di carattere professionale (quali, ad esempio, le conoscenze linguistiche, le competenze nell'uso delle tecnologie, la partecipazione a convegni e seminari, la redazione di pubblicazioni)



NON sono **PERTINENTI**, ma **ECCEDENTI**:

- i recapiti personali;
- l'indirizzo anagrafico;
- lo stato civile e gli eventuali figli a carico;
- il codice fiscale;
- la propria foto;
- la firma in formato immagine.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

Publicità per finalità di trasparenza Esempi di specifici obblighi di pubblicazione


Obblighi di pubblicazione dei Curricula professionali

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, le Pubbliche Amministrazioni titolari dei dati dovranno operare un'attenta selezione dei dati in essa contenuti e



**OSCURARE I DATI NON
PERTINENTI/ECCEDENTI**

OPPURE



**IMPARTIRE ISTRUZIONI
AGLI INTERESSATI SULLA
CORRETTA
PREDISPOSIZIONE DEL
LORO CURRICULUM**



Pubblicità per finalità di trasparenza Esempi di specifici obblighi di pubblicazione

Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari

Vige «il principio di minimizzazione»: solo i dati necessari e sufficienti devono essere pubblicati.



Per la pubblicazione della dichiarazione dei redditi, è **SUFFICIENTE** la **copia della dichiarazione dei redditi** dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del loro coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, **epurata da tutti i dati personali non pertinenti o particolari**.

L'oscuramento delle informazioni eccedenti o non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (ad es. stato civile, codice fiscale) **deve essere posta in essere dall'interessato o dal soggetto tenuto alla pubblicazione**, qualora il primo non vi abbia provveduto.



Pertanto, **NON** possono essere **PUBBLICATI**:

- i dati eccedenti;
- le informazioni da cui si possano desumere, anche indirettamente, informazioni sensibili;
- i dati del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove questi non abbiano prestato il proprio consenso.



Publicità per finalità di trasparenza Esempi di specifici obblighi di pubblicazione

Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi di talune categorie di soggetti (artt. 14, 15, 18, 41 d.lgs. 33/2013)

Vige «il principio di minimizzazione»: solo i dati necessari e sufficienti devono essere pubblicati.



Per soddisfare la richiesta del Legislatore, è **SUFFICIENTE** indicare **il compenso complessivo percepito dai singoli interessati**, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione.



Invece, **NON** possono essere **PUBBLICATI**:

- la versione integrale di documenti contabili;
- i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore;
- dati eccedenti riferiti a percettori di somme (es. i recapiti individuali, le coordinate bancarie utilizzate per i pagamenti);
- informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, fatta eccezione per i componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari.



Publicità per finalità di trasparenza Esempi di specifici obblighi di pubblicazione

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari



È obbligatoria la pubblicazione degli atti di concessione, e dei conseguenti elenchi di soggetti beneficiari, che comportano vantaggi economici di qualunque genere a persone, purché tale attribuzione sia di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare in favore del medesimo beneficiario.


Invece, **NON** devono essere **PUBBLICATI** i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, laddove:

- L'importo complessivo erogato sia inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;
- Vi siano dati o informazioni da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità e handicap fisici e/o psichici;
- Vi siano dati o informazioni da cui si possa desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati.






- 1) È possibile pubblicare i risultati degli esami sostenuti dagli studenti?
Devo indicare il loro nome?






2) È possibile pubblicare la dichiarazione dei redditi dei titolari di incarichi politici?
Devo richiedere il loro indirizzo di residenza?





3) È giunto al nostro ufficio un curriculum, che dobbiamo pubblicare in base a quanto richiesto dalla normativa, ma dove sono presenti numero di cellulare e ulteriori dati di contatto. Cosa dobbiamo fare?





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

4. ALTRE FINALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA



Altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
PER
ALTRE FINALITÀ DI PUBBLICITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA



Obblighi contenuti in specifiche disposizioni di settore **diverse da quelle approvate in materia di trasparenza** (es. pubblicazioni ufficiali dello Stato, pubblicazioni matrimoniali, pubblicità integrativa dell'efficacia).

L'obbligo di pubblicazione è da ricercarsi in una **norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento**



Altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa

ACCORGIMENTI TECNICI

```
graph LR; A[ACCORGIMENTI TECNICI] --> B[Evitare indicizzazione nei motori di ricerca generalisti]; A --> C[Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali sul web]; A --> D[Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali]; A --> E[Dati personali esatti e aggiornati];
```

Evitare indicizzazione nei motori di ricerca generalisti

Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali sul web

Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali

Dati personali esatti e aggiornati



Altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione

Obblighi di pubblicazione concernenti graduatorie di concorsi, selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie



Resta fermo il regime di pubblicità previsto dalle singole norme di settore per tempi e forme di pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi previsti, dei risultati delle prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie.

Non possono formare oggetto di pubblicazione:

- i dati concernenti i recapiti degli interessati (utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica);
- il codice fiscale;
- l'indicatore Isee;
- il numero di figli disabili;
- i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio;
- i dati concernenti le condizioni di salute e gli altri dati particolari di cui all'art. 2-septies Codice Privacy, anche se relativi a terzi

